



## IL VESCOVO DI CASERTA

---

- Avvertita la necessità di emanare una normativa che regoli la formazione preparatoria e permanente di coloro che sono entrati a far parte del Settore Ministeriale della nostra Diocesi;
- constatato il numero crescente dei Ministri ordinati e Istituiti, per i quali si richiede una regolamentazione in merito alla formazione pastorale e spirituale degli stessi;
- sentito il parere del Vicario Episcopale per la Liturgia e del Direttore del Settore Ministeri:

## DECRETO

che dalla data odierna è reso valido ed operativo lo Statuto del Settore Ministeri e Diaconato Permanente della nostra Chiesa particolare, composto da 20 articoli in allegato al presente. Si raccomanda vivamente l'applicazione in tutte le sue parti al fine di dare luce a tutti coloro che intendono iniziare o proseguire l'itinerario ministeriale a servizio della nostra Chiesa diocesana.

Dato a Caserta, dalla Curia Diocesana, il 28 Febbraio 2011.



*Pietro Farina*  
Pietro Farina  
Vescovo

## **STATUTO**

### **SETTORE MINISTERI E DIACONATO PERMANENTE**

#### Art.1

Si è costituito nella Diocesi di Caserta il "SETTORE MINISTERI E DIACONATO PERMANENTE", mediante Decreto Vescovile. Il Vescovo con il Vicario Episcopale della Liturgia cura i Ministeri e il Diaconato Permanente mediante la Commissione per gli ordini e i Ministeri, di cui fanno parte il Vicario Episcopale per il Diaconato Permanente, il Direttore del Settore Ministeri, il Tutore dei candidati, il Rettore del Seminario.

#### Art.2

Il Settore collabora con il Vescovo per la formazione permanente dei Ministri e dei Diaconi, organizzando incontri di aggiornamento teologico, ritiri mensili ed esercizi spirituali annuali. A quest'ultimi tutti i Ministri sono tenuti a parteciparvi in quanto sono fonte di ricchezza per l'esercizio del proprio ministero. Il settore predispone un calendario stampato e pubblicato all'inizio dell'anno pastorale.

#### Art.3

Si accolgono i candidati uomini e donne. Possono essere sposati, celibi o vedovi, devono avere l'età minima di anni 30 e l'età massima di anni 65. Per gli sposati si richiede l'esemplarità della vita familiare, per i/le celibi/nubili e i/le vedovi/e, limpidezza e coerenza nel testimoniare la propria condizione di vita. Le donne saranno ammesse solo al Ministero Straordinario della Comunione.

#### Art.4

Il candidato al Diaconato permanente, chiamato ad essere uomo di comunione, non sia impegnato nella politica attiva. Si richiede un'età di almeno 25 anni per il celibe e 35 per chi è sposato con almeno 5 anni di vita matrimoniale. Con l'ordinazione il celibe si impegna al celibato perpetuo, e il diacono coniugato, in caso di vedovanza, non può passare a seconde nozze, in conformità alla costante disciplina della Chiesa.

#### Art.5

Non sono ammessi candidati in situazioni familiari irregolari o poco esemplari sotto il profilo morale, e coloro che non sono disponibili a portare la S. Comunione agli ammalati nel giorno di Domenica e Feste di precetto.

#### Art.6

I candidati/e ai Ministeri e al Diaconato Permanente saranno formati per il servizio nella Chiesa Diocesana. Eserciteranno, comunque, il loro ministero liturgico nella comunità che li ha presentati; in casi di particolari necessità, potranno essere trasferiti dal Vicario Episcopale, sempre con decreto scritto di assegnazione in altra parrocchia.

#### Art.7

La formazione spirituale dei candidati al Ministero straordinario della Comunione, del Lettorato, dell'Accolitato e all'ordine del Diaconato, è affidata al Settore Ministeri e Diaconato Permanente, che lascia ai singoli la libertà di scegliersi il proprio Direttore spirituale-confessore, dandone comunicazione scritta al Delegato.

#### Art.8

La formazione teologica e pastorale dei candidati, è affidata all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. I Docenti hanno il compito di preparare i candidati nella singola disciplina loro assegnata, concludendo il corso con un esame o attestato di frequenza

#### Art.9

Il Segretario del Settore Ministeri e Diaconato permanente è nominato dal Vescovo su proposta del Direttore.

Ha l'incarico di:

a) dirigere la segreteria;

- b) curare l'archivio;
- e) verbalizzare nelle riunioni della Commissione per gli Ordini e i Ministeri.
- d) seguire l'amministrazione del Settore;
- e) collaborare con i docenti, al fine di rendere sereno e funzionale il loro lavoro;
- f) redigere, annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- g) pubblicare il calendario annuale delle attività dell'anno successivo entro il 15 giugno di ogni anno.

#### Art.10

Direttore del Settore è un Presbitero scelto dal Vescovo, per la durata di un quinquennio; terminato il mandato, può essere riconfermato.

A lui spettano i seguenti compiti:

- a) organizzare l'itinerario formativo dei candidati;
- b) delineare il piano di studi per tutto il quinquennio e gli anni specifici dei vari settori;
- e) seguire uno ad uno i candidati nella preparazione teologica, spirituale e pastorale,
- d) l'amministrazione del Settore;
- e) tenere periodici contatti con i Parroci nelle cui comunità i candidati e i ministri in formazione esercitano l'ufficio, richiedendo una relazione scritta;
- f) presentare i candidati al Vescovo durante le celebrazioni di istituzione e ordinazione;
- g) consegnare al Vescovo, sentito il parere del Consiglio Direttivo, la lista dei candidati per l'ammissione ai Ministeri istituiti e per l'ordinazione Diaconale.

#### Art.11

I/le candidati/e alimentino una vita spirituale alla duplice mensa della parola di Dio e dell'Eucaristia, a cui sono vivamente invitati a partecipare quotidianamente. Sono inoltre invitati a celebrare ogni giorno le lodi e vesperi.

#### Art.12

L'ammissione del candidato ai Ministeri, mediante un breve colloquio è affidata al Direttore. Il/la candidato/a deve avere coscienza di una particolare "Vocazione alla missione ecclesiale" e disponibilità ad esercitarla nei ruoli istituzionali della Chiesa.

#### Art.13

L'itinerario di formazione per i Diaconi è stabilito dalla Ractio Formationis. Quattro anni per gli Accoliti, tre anni per i Lettori e due anni per i Ministeri Straordinari della Comunione. Per gli Accoliti i Lettori e i Ministri Straordinari della Comunione nell'ultimo anno saranno affiancati da un Tutor. Chi è già in possesso di un Titolo Accademico dell'I.S.S.R. o uno equiparato l'iscritto al primo anno sarà affiancato da un Tutor.

#### Art.14

Il candidato deve presentare i seguenti documenti:

- a) lettera di presentazione di un Presbitero, preferibilmente del proprio Parroco, che dovrà confermare la coscienza di una particolare vocazione, e che già eserciti lodevolmente di fatto esperienze ministeriali in parrocchia, per cui il futuro mandato non sarebbe che la conferma di un servizio già prestato;
- b) fotocopia del diploma:
  - di scuola media, per i biennisti che accedono al ministero straordinario della comunione;
  - di scuola media superiore per chi desidera accedere al diaconato;
- c) certificato medico che attesti la salute psico-fisica del candidato;
- d) n. 3 fotografie formato tessera;
- e) domanda al Direttore del Settore;
- f) certificati di Battesimo e Cresima;
- g) certificato di stato libero o attestato di matrimonio;
- h) lettera di assenso della coniuge, a frequentare i corsi dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose;
- i) domanda scritta del/la candidato/a con cui chiede la propria ammissione all'Istituto Superiore di Scienze Religiose;

#### Art.15

I candidati al Diaconato, prima di iniziare la loro formazione in preparazione agli Ordini dovranno esibire:

- a) certificati (almeno globali) degli studi effettuati;
- b) curricoli di studi frequentati presso altre istituzioni ecclesiastiche di formazione teologica, potranno essere approvati individualmente dalla Commissione per gli Ordini e i Ministeri. Sarà sempre necessaria una integrazione della formazione specifica per la Diocesi;
- c) lettera declaratoria, dei propri Superiori, per i candidati provenienti da Istituti Religiosi della Diocesi.

#### Art.16

Prima di essere istituiti o ordinati, i candidati dovranno presentare al Vescovo la domanda scritta, dichiarando la piena libertà della scelta; devono inoltre risultare professionalmente occupati per non gravare economicamente sia sull'Ente Diocesi e la Parrocchia. Per i candidati sposati, quest'ultima deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal coniuge, con la quale dovrà confermare la sua piena condivisione di spirito e di intenti, in vista degli impegni che si assumono con il ministero da ricevere. La domanda viene fatta solo se si è in regola con il piano di studi e le frequenze ai vari incontri.

#### Art.17

Nessun ministro ha diritto a remunerazione. E' proibito, inoltre - pena la sospensione - accettare qualsiasi tipo d'offerta, in occasione dell'esercizio del Ministero.

#### Art.18

Nell'esercizio del Ministero si adotterà sempre il sussidio "Rito della Comunione agli Infermi" data dal Ministro Straordinario, Ediz. San Paolo.

#### Art.19

Il ministro istituito potrà essere sospeso dall'esercizio del proprio ministero, provvisoriamente o a tempo indeterminato, nei seguenti casi:

1. su richiesta scritta del Parroco ove svolge il ministero;
2. quando non si attenga ai compiti affidati;
3. nel caso in cui ci renda conto che la condotta di vita del ministro potrebbe esser argomento di discussione negativa all'interno della propria Comunità;
4. su richiesta dell'interessato;
5. per motivi di salute precaria.

L'esercizio del proprio ministero termina al compimento del 75° anno di età: in tal caso il/la ministro scriverà e invierà al Vicario Episcopale per la Liturgia le proprie dimissioni dal ministero. Si potrà tuttavia dare una proroga tenendo conto dello stato psico-fisico del Ministro. Nell'uno o nell'altro caso, il Ministro riceverà un decreto di cessazione o di proroga annuale al ministero.

#### Art.20

La celebrazione della istituzione e dell'ordinazione avverrà in Cattedrale, in forma comunitaria, a significare la disponibilità dei Ministri e dei Diaconi a prestare la loro collaborazione in tutto l'ambito della diocesi. Il presente Statuto è "ad triennium".